CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 373 DEL 11/11/2026

Numero di Servizio 209 / 2026

OGGETTO: S.P. 2/III, TRATTO CHE SI DIPARTE DA CARRABBA 140 M DALL'INNESTO CON LA S.S. 114 (LAT. 37°44'41.00"N - LONG. 15°11'14.03"E) SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA EX TRZ TAGLIABORSA-CUTULA (LAT. 37°45'18.26"N - LONG. 15°10'46.05"E), RICADENTE FUORI DAL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALI (CT).
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA, A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
L'art. 51 dello Statuto di questo Ente;
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:
con la nota prot. n. 0076559 del 05/11/2026 trasmessa dall'Ufficio Manutenzione del Demanio Stradale (Reparto R2), è stata formalizzata la richiesta di emissione di un'Ordinanza per l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in entrambi sensi di marcia, lungo il tratto della Strada Provinciale S.P. 2/III, che si diparte da Carrabba 140 m dall'innesto con la S.S. 114 (Lat. 37°44'41.00"N - Long. 15°11'14.03"E) sino all'intersezione con la ex trz Tagliaborsa-Cutula (Lat. 37°45'18.26"N - Long. 15°10'46.05"E), ricadente nel territorio comunale di Mascali (CT);

PRESO ATTO:
delle risultanze dei sopralluoghi tecnici e delle analisi sullo stato dei luoghi e sui flussi di traffico condotte dal competente Ufficio Tecnico;

RICHIAMATA:
la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 in materia di apposizione e regolamentazione dei limiti di velocità, la quale prescrive che le limitazioni rispetto ai limiti generali previsti dal Codice della Strada debbono rispondere a rigidi criteri di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, nonché essere sorrette da approfondite motivazioni tecniche legate a comprovate anomalie geometriche della strada, caratteristiche costruttive orografiche ovvero ad un elevato tasso di incidentalità reale e potenziale;

CONSIDERATO che:
nello specifico tratto di strada, è attualmente vigente il limite massimo di velocità a 50 km/h e sussistono inderogabili esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica, in relazione alle seguenti oggettive criticità già indicate dall'ufficio Manutenzioni Strade:
- conformazione plano-altimetrica della strada, caratterizzata dalla presenza di curve e variazioni dell'andamento del tracciato, determina una significativa riduzione del franco di visuale e degli spazi necessari per l'arresto in condizioni di sicurezza;
- presenza di numerosi accessi privati e di attraversamenti pedonali comporta un incremento dei potenziali punti di conflitto tra veicoli e utenza debole della strada, con conseguente maggiore esposizione al rischio di incidentalità.;

RITENUTO pertanto, in stretta aderenza ai principi dettati dalla sopracitata Direttiva MIT n. 381/2011, indispensabile e non procrastinabile conformare la condotta di guida degli utenti riducendo la velocità massima consentita a 30 km/h, misura idonea a garantire lo spazio di frenata necessario per prevenire sinistri e tutelare l'incolumità pubblica;

VERIFICATO che:
la S.P. 2/III è composta da tre tratti: da Riposto via Immacolata Sant'Anna, alla S.S 114 in località Carrabba, da Carrabba 140 m dall'innesto con la S.S. 114, a Nunziata all'incrocio con Viale Kennedy, da Nunziata incrocio con la S.P. 65, a Piedimonte all' innesto sulla S.S. 120, ricadente nei Comuni di Riposto (CT), Giarre (CT), Mascali (CT) e Piedimonte (CT).

Che il tratto interessato alla chiusura totale e temporanea al transito è il tratto della S.P. 2/III, che si diparte da Carrabba 140 m dall'innesto con la S.S. 114 (Lat. 37°44'41.00"N - Long. 15°11'14.03"E) sino all'intersezione con la ex trz Tagliaborsa-Cutula (Lat. 37°45'18.26"N - Long. 15°10'46.05"E), ricadente fuori dal centro abitato del territorio comunale di Mascali (CT).

Le competenze per l'apposizione della segnaletica permanente necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della circolazione da collocare spettano a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada oggetto della presente Ordinanza;

Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade di categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario potenziare la segnaletica verticale e orizzontale in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto della

S.P. 2/III, che si diparte da Carrabba 140 m dall'innesto con la S.S. 114 (Lat. 37°44'41.00"N - Long. 15°11'14.03"E) sino all'intersezione con la ex trz Tagliaborsa-Cutula (Lat. 37°45'18.26"N - Long. 15°10'46.05"E), ricadente fuori dal centro abitato del territorio comunale di Mascali (CT);

In conseguenza di tali regolamentazione al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica verticale e orizzontale utile alla sicurezza della circolazione;

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.;

Per il tratto della S.P. 2/III sopra esposto, ricadente all'esterno del centro abitato del territorio del Comune di Mascali (CT); delimitati ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b)* del C.d.S.;

Le prescrizioni previste, ovvero i limiti massimi di velocità, devono essere resi noti al pubblico mediante adeguata segnaletica permanente legittimata da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

VISTI:
gli artt. 5 e 6 , 37, 39 e 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n.285 del 30/0471992 e successive modifiche ed integrazioni).
il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.)
il D.M. 05/11/2001 n. 6792 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. b) del C.d.S., **la regolamentazione della circolazione stradale della S.P. 2/III, nel tratto che si diparte da Carrabba 140 m dall'innesto con la S.S. 114 (Lat. 37°44'41.00"N - Long. 15°11'14.03"E) sino all'intersezione con la ex trz Tagliaborsa-Cutula (Lat. 37°45'18.26"N - Long. 15°10'46.05"E), ricadente fuori dal centro abitato del territorio comunale di Mascali (CT)** con decorrenza immediata a tempo indeterminato ed in entrambi i sensi di marcia:

- **l'istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Tutti i segnali dovranno essere conformi al piano di segnaletica redatto dall'Ufficio Segnaletica Stradale (SP2III.PS.2026.1) che è parte integrante della presente Ordinanza, e alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo **normale**, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella presente nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C.** dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto del piano di segnaletica allegato alla presente **(SP2III.PS.2026.1)** e di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S., anche se non espressamente indicate in questa Ordinanza e nel grafico allegato.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si

trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaco del Comune di Mascali (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.